



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>207</u> del registro data <u>20/11/2024</u>	OGGETTO: Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 518/2022 e conciliazione della causa. Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.
---	---

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di novembre alle ore 17:40 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. della struttura extrasettoriale Avvocatura Comunale, Avv. Umberto Di Grande, n. 40 del 15/11/2024, avente per oggetto: “Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 518/2022 e conciliazione della causa. Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. della struttura extrasettoriale sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. della struttura extrasettoriale Avvocatura Comunale, Avv. Umberto Di Grande, n. 40 del 15/11/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del contenzioso



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40

Del 15/11/2024

OGGETTO: Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 518/2022 e conciliazione della causa - Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Premesso:

Che in data 27/04/2022 (Prot. Gen. n. 17405 del 27/4/2022) veniva notificato dalla ditta Peluso S.r.l. il D.I. n. 518/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa, con il quale veniva intimato all'Ente il pagamento dell'importo di € 8.122,67 oltre interessi moratori ed € 791,34 a titolo di spese legali della procedura monitoria;

Che detto D.I. è conseguito all'asserito mancato pagamento di importi fatturati, relativamente a riparazioni meccaniche dei mezzi comunali per i quali vigeva contratto;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12/05/2022 è stato autorizzato il Sindaco a proporre opposizione avverso il D.I. n. 518/2022 ed è stato nominato, quale difensore dell'Ente, l'Avv. Antonino Rocca del Foro di Ragusa, con Studio legale in Scicli Viale I Maggio n 63;

Che il giudizio è stato iscritto a ruolo al n. 1988/2022 R.G.;

Che, con comunicazione del 03/07/2024 Prot. n. 25663, l'Avv. Antonino Rocca, alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio che ha confermato l'esecuzione dei lavori di riparazione citate nelle fatture poste a fondamento dell'impugnato decreto ingiuntivo, ha invitato l'Ente a valutare la proposizione di un accordo transattivo, evidenziando la convenienza per l'Ente a fronte del rischio di soccombenza certa del giudizio;

Dato atto che, dopo diverse interlocuzioni fra gli Avvocati delle parti, è stato raggiunto un accordo transattivo che prevede per il Comune di Scicli l'obbligo di corrispondere alla società Peluso S.r.l.

la somma complessiva ed omnicomprensiva di € 10.500,00, in un'unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, nel modo presente:

- euro 8.100,00 mediante bonifico bancario alla società Peluso S.r.l.;
- euro 2.400,00 mediante bonifico bancario al legale della società Avv. Michele Ragusa;

Ritenuto vantaggioso per l'Ente raggiungere un accordo transattivo, sia per l'alea sempre insita ad ogni giudizio, sia per la valutazione del rischio "*Certo*" di soccombenza nel giudizio pendente, resa dal difensore costituito dell'Ente Avv. Antonino Rocca con comunicazione del 03/07/2024 Prot. n. 25663, che inevitabilmente comporterebbe l'ulteriore condanna del Comune di Scicli al pagamento delle spese processuali anche della fase di opposizione in favore della controparte;

Ricordato che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e ss. del c.c., con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro;

Dato atto che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- I. l'esistenza di una richiesta di composizione bonaria della lite;
- II. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell'art 1966, comma 2 c.c.;
- III. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.;
- IV. l'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione cade su un rapporto contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

Ritenuto che la composizione transattiva consente:

- a) un risparmio di spesa;
- b) elimina ogni eventuale contenzioso, da cui potrebbe scaturire un ulteriore aggravio di spesa per il Comune;

Vista:

- la Deliberazione n.88/PAR/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- la Deliberazione n. 164/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana;

Richiamato l'orientamento della Giurisprudenza contabile, che ritiene obbligatorio il parere dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239 D.lgs. n. 267/2000, su tutte le transazioni che si concludano con l'approvazione da parte del Consiglio comunale (sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 345/2013/SRCPIE/Par del 25 settembre 2013 e sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera n. 181/2013/PAR del 28 novembre 2013) e dato atto, conseguentemente, che la transazione in oggetto non è da sottoporre al parere del Revisore dei Conti;

Visto lo schema di accordo transattivo, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in ragione del quale il Comune si impegna, a saldo di ogni pretesa, a corrispondere alla Peluso S.r.l. la somma complessiva e omnicomprensiva di € 10.500,00 entro quindici giorni dalla sottoscrizione del medesimo accordo;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la Determinazione Sindacale n. 19 del del 31/10/2024 di Rinnovo della nomina del Responsabile dell'Avvocatura Comunale;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 12 del 18/06/2024 di Conferma e nomina dei Responsabili di Settori a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Preso atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2016 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli approvato con Delibera G.C. n. 10 del 30/01/2014 e del P.T.P.C.T. approvato con Delibera G.C. n. 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO per il triennio 2024/2026,

PROPONE

1. **Di rinunciare** alla prosecuzione del giudizio n. 1988/2022 R.G. del Tribunale di Ragusa tra il Comune di Scicli e la società Peluso S.r.l., avente ad oggetto l'opposizione proposta dall'Ente avverso il Decreto Ingiuntivo n. 518/2022, siccome autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12/05/2022;
2. **Di conciliare** il giudizio pendente con la società Peluso S.r.l. (P. IVA 01306450881), in persona del legale rappresentante *pro tempore* G.P., domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Ragusa in Modica alla Via Fosso Tantillo n. 12/A, attraverso la sottoscrizione dell'accordo transattivo che prevede il pagamento a carico del Comune di Scicli della somma complessiva ed omnicomprensiva di **€ 10.500,00**, da pagarsi in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo allegato alla presente;
3. **Di approvare** l'allegato schema di transazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
4. **Di autorizzare** il Geom. Sebastiano Vasile, Titolare di E.Q. del Settore VII e l'Avv. Antonino Rocca alla sottoscrizione dell'accordo transattivo oggetto del presente provvedimento;
5. **Di demandare** al Titolare di E.Q. del Settore VII, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, di predisporre con successivo provvedimento gestionale il relativo impegno a valere sul bilancio di esercizio, oltre che liquidare la relativa somma;
6. **di dare atto** che il predetto accordo troverà copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, previo prelievo dal fondo rischi soccombenza ai sensi dell'art. 166 c. 2 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 66 del vigente Regolamento di contabilità;
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale e al legale costituito dall'Ente Avv. Antonino Rocca e al Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni;
8. **Di pubblicare** la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
9. **Di dichiarare**, con separata votazione, l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto, ai sensi della L.R. 44/91 art. 12, attesa l'imminenza della prossima udienza del giudizio;

10. **Di dare atto**, in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personale), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, che i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato "A" che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato all'Albo Pretorio.

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale



Avv. Umberto Di Grande
Umberto Di Grande



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 40 del 15/11/2024

OGGETTO: Rinuncia alla prosecuzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 518/2022 e conciliazione della causa - Approvazione atto di transazione e relativo schema di transazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 15-11-2024



Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Avv. Umberto Di Grande

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 18-11-2024



Il Titolare di E.Q. Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

SCRITTURA PRIVATA IN DUPLICE ORIGINALE

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, in Modica, tra i sottoscritti:
Peluso s.r.l., corrente in Modica, Viale delle Industrie 2/4/6 P.I. 01306450881
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. P _____ C
(C.F.: _____), rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Ragusa (C.F.: RGSML79C18F258V) con studio in Modica, via Fosso
Tantillo n. 12/A, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.
518/2022 (n. 1234/2022 R.G.) del Tribunale di Ragusa

- da una parte -

e

Comune di Scicli (C.F.: 00080070881), con sede in Scicli, via Francesco
Mormina Penna n. 2, rappresentato in questo atto dal Geom. Sebastiano
Vasile, Titolare di E.Q. e Responsabile del Settore VII, autorizzato a
sottoscrivere il presente atto giusta Deliberazione di G.M. n. ____ del
____/2024, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rocca (C.F.:
RCCNNN71C29I535O), con studio in Scicli, Viale I° Maggio n. 63 per
mandato in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo del giudizio n.
1988/2022 R.G. del Tribunale di Ragusa

- dall'altra parte -

premesse

- che con decreto ingiuntivo n. 518/2022 (n. 1234/2022 R.G.) del Tribunale di
Ragusa notificato il 27.04.2022 a mezzo pec è stato ingiunto al Comune di
Scicli di pagare alla Peluso s.r.l. la somma di euro 8.122,67, oltre gli interessi
moratori al tasso previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 maturati sulla som-
ma rivalutata dalla data di emissione delle singole fatture fino al soddisfo e le
spese del procedimento monitorio liquidate in € 540,00 per compensi ed €
145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2,
comma 2 D.M. n. 55/2014,

- che successivamente il Comune di Scicli ha proposto opposizione davanti al
Tribunale di Ragusa e si instaurava il giudizio n. 1988/2022 R.G., giudizio
tutt'ora in corso con prossima udienza fissata per il 18.12.2024;

Ciò premesso, al fine di addivenire ad una bonaria soluzione della controversia sopra dedotta, le parti in questione facendosi reciproche concessioni e definendo ogni pretesa ed eccezione reciproca

convengono e stipulano quanto segue

- 1) la superiore premessa costituisce parte integrante della presente scrittura;
- 2) a totale tacitazione di ogni pretesa inerente il decreto ingiuntivo n. 518/2022 del Tribunale di Ragusa, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1988/2022 R.G. del Tribunale di Ragusa, il Comune di Scicli, si impegna a pagare alla Peluso s.r.l. la complessiva somma di € **10.500,00** omnia comprensiva;
- 3) il pagamento della superiore somma, nel rispetto delle procedure previste dalla legge in relazione ai pagamenti della P.A. di cui all'art. 48 del D.P.R. 602 del 1973, avverrà in un'unica soluzione entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione, nel modo che segue:
euro 8.100,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Peluso s.r.l. accesso presso Banca Agricola Popolare di Ragusa rispondente all'IBAN
euro 2.400,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'avv. Michele Ragusa acceso presso Poste Italiane s.p.a. rispondente all'IBAN
- 4) la Peluso s.r.l. accetta il pagamento di euro 10.500,00 con le modalità sopra indicate;
- 5) resta espressamente inteso che il presente accordo non comporta novazione del rapporto originario e che la presente scrittura si risolverà ipso iure nel caso di mancato pagamento nei termini convenuti. In particolare le parti espressamente convengono che il mancato o ritardato pagamento, di oltre 15 giorni alla scadenza concordata, i cui termini devono essere considerati essenziali, anche di una sola parte dei pagamenti elencati, risolverà ipso iure il presente accordo e comporterà l'automatica decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., in tal caso le somme già eventualmente versate alla Peluso s.r.l. verranno imputate a titolo di acconto sulla complessiva debitoria portata dal decreto ingiuntivo più gli interessi;

- 6) Qualsiasi patto in deroga o in aggiunta alle condizioni previste dal presente accordo, dovrà essere stipulato in forma scritta pena di nullità;
- 7) La Peluso s.r.l. all'avvenuto pagamento della complessiva somma concordata, dichiara di non avere più nulla a pretendere, per le causali di cui al decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Scicli, così come il Comune di Scicli rinuncia a qualsiasi azione, pretesa e/o richiesta in relazione alle causali del decreto ingiuntivo;
- 8) Il Comune di Scicli si impegna a rinunciare al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Ragusa recante il n. 1988/2022 R.G., che la Peluso s.r.l. dichiara sin d'ora di accettare concordando pertanto con l'adempimento al pagamento da parte del Comune di Scicli, di abbandonare il giudizio determinandone l'estinzione per inattività;
- 9) Pertanto per effetto del corretto e puntuale adempimento del presente accordo transattivo, ciascuna delle parti si dichiara tacitata e integralmente soddisfatta di ogni pretesa, ragione ed eccezione in ordine ai rapporti intercorsi (decreto ingiuntivo n. 518/2022 del Tribunale di Ragusa, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1988/2022 R.G. del Tribunale di Ragusa) null'altro, ciascuna di essa, potrà reciprocamente pretendere dall'altra parte;
- 10) il presente atto viene redatto in duplice copia originale uno per ciascuna parte delle parti, viene firmato anche dai procuratori delle parti per autentica e per espressa rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge 31 dicembre 2012, n. 247.;

L.C.S.

Peluso s.r.l.

Comune di Scicli

Avv. Michele Ragusa

Avv. Antonino Rocca

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 20-11-2024:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Ac. N. _____